

CONVENZIONE
IN MATERIA DI CONTRIBUTI AD ONLUS ED ENTI MUTUALISTICI
tra

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi, Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione (codice fiscale 80415740580) di seguito "DAG", nella persona di Loretta Ricci, nata il 12/04/1965 a Roma, in qualità di Dirigente dell'ufficio IV DAG/DSII (mail: uff4dsii.dag@tesoro.it)

e

la Cassa Mutua Romana Società di Mutuo Soccorso con sede legale in Via Costantino, 74/78 – Roma, codice fiscale 80252230588, iscritta al registro delle imprese di Roma, numero REA RM-840449, di seguito "Ente", nella persona di Federica Patera nata il 07/02/1976 a Roma in qualità di Presidente.

Pec: cassamutuaromana@pec.it – Mail: amministrazione@cassamutuaromana.it

premesso che

- l'Ente non ha alcuno scopo di lucro e, a norma dello statuto, svolge la propria attività nel settore sanitario, previdenziale e dei servizi sociali;
- la normativa fiscale vigente prevede che le erogazioni liberali devolute all'Ente sono detraibili ai fini dell'IRPEF per il donante;
- l'Ente, per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, accetta libere donazioni da parte di terzi;
- l'Ente, per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, riceve il versamento di quote sociali da parte degli associati;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio;
- il DAG non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti dell'Ente per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico, amministrato dal sistema stipendiale NoiPA di seguito "dipendente" o "dipendenti", rilascia all'Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l'Ente in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un impegno a devolvere un contributo o una quota associativa.

Visti

- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni;



- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni
- il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e Ragionerie Territoriali dello Stato;
- l'art. 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto per tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 la possibilità, al fine di razionalizzare i termini di pagamento delle retribuzioni, di stipulare convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, inerente al regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
- il decreto 30 luglio 2013, n. 123, del Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente il Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che per talune prestazioni svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze può essere richiesto il versamento di un contributo nelle forme e con le modalità previste dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati, indicando espressamente, tra le altre fattispecie, le delegazioni di pagamento;
- l'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che contempla l'obbligo per i tutti i Corpi di polizia e per le Forze Armate di avvalersi, a partire dal 1° gennaio 2016, delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie;
- l'articolo 16, comma 6-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha previsto come le prestazioni, comprese le eventuali ritenute, di cui all'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, erogate a favore del personale amministrato attraverso i servizi stipendiali del sistema "NoiPA" del Ministero dell'economia e delle finanze, sono fornite esclusivamente in modalità centralizzata attraverso lo stesso sistema "NoiPA";

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(Modalità di fruizione della delegazione di pagamento)

1. I competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico operano le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Ente, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni
2. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da




compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione di appartenenza, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

3. La presente convenzione centralizzata esclude per l'Ente la possibilità di stipulare ulteriori convenzioni locali. Nel caso in cui esista già una convenzione locale la stessa andrà a scadenza naturale senza possibilità di essere rinnovata in presenza di una convenzione centralizzata.

Art. 2 (Fruitori)

1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono impegnarsi nei confronti dell'Ente a versare un importo predeterminato esclusivamente a titolo di erogazione liberale, contributo o quota associativa mediante delegazione di pagamento. L'importo di tale contributo o quota non può essere inferiore a cinque euro mensili.

2. La durata delle trattenute stipendiali di cui alla delegazione di pagamento non può essere inferiore a dodici mensilità e non può eccedere centoventi mensilità.

3. L'Ente prende atto che il dipendente ha la facoltà, trascorso il periodo minimo di cui al comma 2, di revocare in ogni momento la delegazione di pagamento, senza che ciò possa legittimare alcuna pretesa o responsabilità a carico del DAG. La revoca avrà effetto alla scadenza dell'annualità contributiva in corso.

Art. 3 (Trattenute stipendiali)

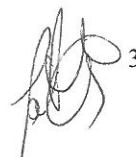
1. L'Ente è accreditato nel sistema NoiPA con il seguente codice meccanografico: C3B.

2. L'effettuazione delle trattenute stipendiali verrà eseguita dall'Amministrazione di appartenenza a mezzo dei competenti uffici o dalle Ragionerie Territoriali i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

3. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

Art. 4 (Versamenti delle trattenute stipendiali)

1. I versamenti delle trattenute verranno operati dal DAG/DSII mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN IT65H0558403204000000016921 o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Ente – entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime. L'Ente potrà verificare la rendicontazione delle trattenute attraverso strumenti di accesso e consultazione online le cui credenziali saranno fornite dal DAG/DSII su richiesta dell'Ente.

 3

Art. 5
(Oneri amministrativi)

1. L'Ente si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione.
2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento alle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, l'Ente si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 0,30 (euro zero/30) *una tantum* per ogni delega di nuova attivazione e € 0,10 (euro zero/10) mensili, per ogni delega attiva.
3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere.

Art. 6
(Versamento degli oneri amministrativi)

1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento, previa ritenzione degli stessi attraverso il sistema NoiPA sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Ente, sarà operato a favore del capitolo del bilancio dello Stato 3378 - *“Contributi dovuti per la riscossione e il versamento delle rate di rimborso dei mutui contratti dai dipendenti statali da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento”*, tramite titolo di spesa commutato in quietanza di entrata.
2. Corre l'obbligo specificare che il versamento degli oneri amministrativi, per le Amministrazioni dello Stato e per gli Enti Pubblici che si avvalgono del sistema NoiPA, segue modalità differenti. Infatti per le prime il versamento avviene in forma automatizzata, per i secondi il versamento è effettuato dagli stessi a mezzo bonifico o con titolo di spesa da estinguere mediante commutazione in documenti di entrata (art. 77, ISTS).

Art. 7
(Durata)

1. La presente convenzione entra in vigore il 18/12/2015 e si intende valida fino al 17/12/2018 con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6.
2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere rinnovata.
3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.



Art. 8
(Recesso)

1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista.

Art. 9
(Comunicazioni dell'Ente)

1. Nel periodo di vigenza della convenzione, l'Ente si impegna a comunicare al DAG, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Ente stesso, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede e il mutamento della denominazione sociale, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

2. Nelle suindicate evenienze, inoltre, l'Ente dovrà inviare un'apposita analoga comunicazione al DAG, all'indirizzo di posta certificata dcsii.dag@pec.mef.gov.it ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 10
(Responsabilità inerenti al DAG/DSII)

1. Il DAG/DSII è responsabile per quanto disciplinato nei singoli articoli della convenzione, ma non risponde in alcun modo sulle responsabilità inerenti alle singole Amministrazioni di appartenenza o nel caso di inadempienza nei confronti del delegatario o del delegante per cause non imputabili al DAG/DSII stesso.

Art. 11
(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 12
(Registrazione in caso d'uso)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.
2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 17/12/2015

CASSA MUTUA ROMANA
SOCIETA' DI MUTUO
SOCCORSO
[Firma]

Per il DAG
[Firma]

